2. L'Autorità fornisce al Nucleo Speciale le informazioni e gli elementi ritenuti utili e necessari per consentire lo svolgimento dell' attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo Speciale riferisce all'Autorità sull'andamento e gli sviluppi dell'attività svolta.

3. La collaborazione può espletarsi mediante l'assistenza da parte del personale del Nucleo Speciale ai funzionari dell' Autorità incaricati di svolgere attività, anche ispettive, nell'ambito dei procedimenti, ricorrendo, ove occorra, a militari dei reparti del Corpo territorialmente competenti.

4. L'Autorità, inoltre, può avvalersi del Nucleo Speciale per lo svolgimento di ulteriori specifici compiti di vigilanza secondo modalità definite in singoli accordi tra l'Autorità stessa e la Guardia di Finanza.

5. Allo scopo di conseguire una costante integrazione professionale tra il personale del Nucleo Speciale e quello dell' Autorità, preposto a funzioni ed aree di attività comunque armoniche con gli specifici compiti istituzionali del Corpo, saranno periodicamente individuate delle tematiche sulle quali avviare attività di specializzazione da realizzarsi attraverso lo scambio di professionalità e competenze. Ove la predetta attività venga svolta nell'ambito di progetti specifici, anche di ricerca, il Nucleo Speciale assicurerà le opportune competenze anche mediante il coinvolgimento di personale di altri Nuclei e reparti specializzati nelle materie trattate.

6. L'Autorità e il Nucleo Speciale, con finalità di coordinamento e di indirizzo e per una più proficua attività di collaborazione, realizzano un interscambio di dati e notizie utili allo svolgimento dei rispettivi compiti, anche attraverso il reciproco utilizzo delle banche dati a disposizione. Agli stessi fini l'Autorità comunica al Nucleo Speciale le sue deliberazioni su questioni di particolare rilevanza che possano avere attinenza a profili di competenza della Guardia di Finanza.

7. Tra la Segreteria generale, i Dipartimenti ed i Servizi dell' Autorità, ed il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza e, se necessario, il Comando generale del Corpo si svolgono incontri periodici per l'attuazione del presente Protocollo volti, tra l'altro, ad individuare determinati settori ove può risultare particolarmente utile l'attività di controllo, di indagine, nonché di interscambio di dati, notizie e decisioni assunte.

Art. 3
Richiesta dell' Autorità per collaborazione in attività di indagine nell'ambito di procedimenti

1. Il Direttore del Dipartimento o del Servizio titolare del procedimento può richiedere, tramite la Segreteria generale, la collaborazione del Nucleo Speciale secondo obiettivi e finalità definite dal Comitato istituito dalla delibera dell' Autorità n. 411/99.

2. Il Segretario generale, previa informativa al Comitato di cui alla delibera n. 411/99, definisce le opportune procedure diversificate per tipologia di procedimento; al Nucleo Speciale è trasmessa specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:

a. i dati delle società e/o i nominativi dei soggetti interessati;

b. i fatti e le circostanze in ordine ai quali procedere;

c. le informazioni da richiedere o i documenti da acquisire;

d. le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo nell'esibizione della documentazione o nella comunicazione delle informazioni richieste, ovvero nel caso in cui le stesse siano non veritiere.

Art. 4
Modalità di esecuzione dell'indagine del Nucleo Speciale e comunicazione dei risultati

1. Il Nucleo Speciale, nell' espletamento degli accertamenti di cui al precedente articolo 3, agisce secondo le modalità e con i poteri e le facoltà attribuiti al Corpo dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

2. Di tutte le attività svolte nel corso delle indagini viene redatto apposito verbale, conservato, unitamente alla documentazione acquisita, a cura del Nucleo Speciale. Gli atti possono essere trasmessi al Dipartimento o al Servizio responsabile nel corso delle indagini, ove il Nucleo ne rilevi l'esigenza.

3. L'esito degli accertamenti esperiti viene comunicato al Dipartimento o al Servizio richiedente mediante la redazione di una relazione, contenente una sintesi dell' attività svolta, l' elencazione della documentazione ovvero del materiale acquisito ed esaminato, nonché l'eventuale riscontro di violazioni alla normativa di settore, per le valutazioni dell' Autorità.

4. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale del Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo, sono a carico dell' Autorità.

Art. 5
Attività di iniziativa del Nucleo Speciale

1. Il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, quale organo di polizia economicofinanziaria ed in relazione ai propri compiti istituzionali, ai poteri e alle facoltà attribuitigli dalla legge, svolge parallelamente all' attività di collaborazione con l'Autorità, autonoma attività di indagine, controllo, segnalazione e denuncia delle violazioni alla normativa di settore di cui viene a conoscenza anche mediante esposti e/o denunce.

2. Nel caso di violazioni di carattere penale, il Nucleo Speciale provvede ad inoltrare alla competente Autorità Giudiziaria informativa di reato nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 347 del c.p.p.

3. Qualora nel corso di tale attività si riscontrino violazioni rientranti nelle competenze dell'Autorità, il Nucleo Speciale provvede a dame notizia, secondo le modalità di cui al precedente articolo 4, comma 3, al competente Dipartimento o Servizio.

Art. 6
Integrazioni e modifiche

1. Per attività ed aree di collaborazione rientranti nei compiti dell' Autorità e non espressamente richiamate dal presente accordo, vengono seguite le modalità di cui ai precedenti articoli.

2. Il presente protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra l'Autorità e la Guardia di Finanza.

Roma, 15 luglio 2002

per
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Il Presidente
PROF. ENZO CHELI

per
La Guardia di Finanza
Comandante Generale
GEN. C.A. ALBERTO ZIGNANI

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito indicata come Autorità) **e la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza** (ai fini del presente protocollo di seguito indicata come Polizia postale e delle comunicazioni)

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il comma 13 dell'articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che l'Autorità, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvalga, tra gli altri, degli organi del Ministero dell'Interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO il comma 15 del citato articolo 1 che individua le modalità per la determinazione delle strutture, del personale e dei mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni;

VISTA la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del diritto d'autore";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 17 del 16 giugno 1998 che approva il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Interministeriale 31 marzo 1998 e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale del Dipartimento della Pubblica sicurezza;

VISTO il Decreto Interministeriale 19 gennaio 1999, istitutivo della Sezione distaccata del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, concernente l'individuazione degli organi del Ministero dell'Interno preposti alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione previsti dall'art. 1, commi 13 e 15, della legge n. 249/97, e dall'art.14, comma 2, della legge n. 269/98;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 411 del 22 dicembre 1999, recante: "Costituzione del Comitato per i rapporti con la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, del Gruppo di lavoro per le problematiche applicative e del Gruppo tecnico per le problematiche logistiche";

PREMESSO

che la Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dell'immigrazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza, ai fini della vigilanza, della prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi su l'intero settore delle comunicazioni, si avvale del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni e delle sue articolazioni periferiche;

- che l'Autorità si avvale dell'apposita Sezione distaccata presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui sono stati demandati compiti di collegamento e supporto operativo con la stessa Autorità;

- che, superata la prima fase di avvio, si ritiene necessario perfezionare e definire le modalità e i criteri da seguire per lo svolgimento della menzionata attività;

L'AUTORITÀ E LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni

1. La Polizia postale e delle comunicazioni collabora con l'Autorità per gli accertamenti ed i procedimenti relativi alle violazioni previste dalla legge n.249/97, nonché per gli accertamenti connessi a qualsiasi altra violazione amministrativa prevista dalla normativa di settore, su richiesta, di norma, dell'Autorità e secondo le indicazioni formulate dalla stessa.

2. Per le finalità del presente Protocollo, la Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, collabora con l'Autorità inviando e sottoponendo dati, purchè non coperti da segreto ai sensi della vigente normativa, notizie ed informazioni connessi ai compiti dell'Autorità stessa. Fornisce, inoltre, i risultati d'indagini, analisi e studi su questioni rilevanti in relazione alla normativa di settore.

3. In particolare, l'Autorità può richiedere la collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

a) monitoraggio dei servizi o dei prodotti in materia di telecomunicazioni;

b) verifica sulla conformità alle prescrizioni dei servizi e dei prodotti forniti;

c) verifica sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti e sull'informazione all'utenza;

d) verifica di infrastrutture e reti;

e) vigilanza sulle misure di sicurezza nelle comunicazioni;

f) verifica sulle eventuali interruzioni di servizi pubblici nelle comunicazioni;

g) verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori;

h) tutela del diritto d'autore.

Art. 2
Modalità di collaborazione tra l'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni

1. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione l'Autorità si avvale della Sezione distaccata del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni (d'ora in avanti indicata come Sezione), quale ufficio specializzato di collegamento con la Polizia postale e delle comunicazioni, che procede agli accertamenti richiesti dall'Autorità anche attraverso i propri uffici territoriali.

2. L'Autorità, in relazione alle richieste di collaborazione formulate, fornisce alla Sezione tutti i dati utili e necessari per consentire lo svolgimento delle attività di competenza.

3. La Sezione informa l'Autorità sullo stato d'avanzamento delle attività accertative e su eventuali notizie utili allo svolgimento dei procedimenti.

4. Il personale della Sezione potrà fornire assistenza a quello dell'Autorità, qualora ne emerga l'esigenza in relazione a specifici accertamenti.

5. L'Autorità può avvalersi della Polizia postale e delle comunicazioni per lo svolgimento di specifici compiti connessi ad esigenze particolari e/o straordinarie, definendo congiuntamente, di volta in volta, le modalità di esecuzione.

6. Nell'ambito di progetti specifici, anche di ricerca, attivati dall'Autorità in relazione alle competenze istituzionali, possono essere individuate specifiche professionalità del personale appartenente al Servizio della Polizia postale e delle comunicazioni, o alla Sezione, per l'inserimento del personale stesso nelle attività progettuali, secondo modalità di volta in volta concordate.

Analogamente, al fine di favorire l'interscambio di conoscenze e professionalità, l'Autorità può richiedere la partecipazione di personale della Sezione alle iniziative formative promosse per il proprio personale.

7. L'Autorità e la Sezione attuano l'opportuno coordinamento per assicurare l'armonico impiego delle risorse realizzando a tal fine, anche lo scambio di dati e informazioni, nel rispetto delle normative relative ai rispettivi ambiti. Nel caso l'Autorità avvii una indagine ricadente nelle proprie competenze coinvolgendo la Sezione, quest'ultima potrà avvalersi, per il suo svolgimento, di tutti i mezzi di indagine previsti dalle norme vigenti, fermo restando l'obbligo di riferire alla A.G. nei casi previsti dalla legge.

Art. 3
Modalità attuative della collaborazione

1. Il Direttore del Dipartimento o del Servizio dell'Autorità, titolare del procedimento, può richiedere, tramite il Segretariato generale, la collaborazione della Sezione, secondo obiettivi e finalità definiti dal Comitato istituito dalla delibera dell'Autorità n. 411/99.

2. Il Segretario generale, previa informativa al Comitato di cui alla delibera n.411/99, definisce le opportune procedure, diversificate per ciascuna tipologia di procedimento. Alla Sezione è trasmessa una specifica richiesta d'intervento che, di norma, indica:

a) i dati relativi alle società e/o ai soggetti interessati dall'accertamento;
b) i fatti e le circostanze in ordine ai quali procedere;
c) gli accertamenti o i monitoraggi da eseguire;
d) le informazioni da richiedere o i documenti da acquisire;
e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo senza giustificato motivo, nell'esibizione della documentazione o nella comunicazione delle informazioni richieste, o nel caso in cui le stesse non siano veritiere.

3. Tutte le attività svolte e opportunamente verbalizzate sono oggetto di comunicazioni a cura della Sezione al Dipartimento o al Servizio richiedente, ferma restando l'archiviazione di copia dello stesso presso la citata Sezione; è sempre trasmessa una relazione conclusiva sulle attività svolte e sulle modalità di esecuzione, nonché l' eventuale materiale acquisito ed esaminato.

Art. 4
Attività d'iniziativa della Sezione

1. La Sezione, in relazione alle specifiche competenze istituzionali previste dalla legge, svolge, oltre ai compiti "specialistici", la normale attività "d'istituto" prevista dalle leggi vigenti.

È fatto salvo il potere autonomo di iniziativa sia nell'espletamento dei poteri di polizia giudiziaria che di polizia di sicurezza, compreso l'autonomo potere di accertamento di violazione amministrativa ai sensi della legge n. 689/81 e successive norme in materia.

2. La Sezione provvede ad informare il Segretariato generale dell'Autorità qualora, nell'ambito di attività di iniziativa o in caso di ricezione di notizia di reato qualificata, ravvisi violazioni di natura amministrativa per le quali è prevista la competenza dell'Autorità.

Art. 5
Oneri a carico dell'Autorità e della Polizia postale e delle comunicazioni)

1. L'Autorità ai fini della collaborazione con la Sezione:

a) fornisce idonei locali attrezzati da destinare a sede della Sezione;
b) fornisce materiale necessario ai singoli accertamenti, qualora sia previsto l'utilizzo di sistemi tecnologici non in dotazione alla Polizia postale e delle comunicazioni;

c) rimborsa le spese sostenute dal personale della Sezione, connesse alle attività specificamente richieste dall'Autorità, che comportino spostamenti del personale stesso dalla ordinaria sede di servizio.

2. La Polizia postale e delle comunicazioni, nell'ambito delle attività di vigilanza dei propri uffici, coopera con la Guardia di Finanza nei servizi di vigilanza svolti dall'Autorità per la sicurezza delle strutture.

Art. 6
Norme finali

1. L'Autorità, tramite il Comitato di cui alla delibera n. 411/99, e il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni individuano le linee strategiche e programmatiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.

2. Il Segretariato generale, i Dipartimenti, i Servizi dell'Autorità, il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni e la Sezione svolgono incontri periodici volti a definire modalità attuative del presente Protocollo, nonché - ove necessario - ad individuare ulteriori campi di collaborazione. Annualmente si procederà alle analisi dei risultati ottenuti ed all'individuazione degli obiettivi da conseguire.

3. L'Autorità e la Polizia postale e delle comunicazioni possono integrare e modificare il presente Protocollo di comune accordo.

4. In caso di difformità d'interpretazione per l'esecuzione del presente Protocollo si provvede d'intesa tra il Segretario generale dell'Autorità ed il Direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

Roma, 10 febbraio 2003

per
la Direzione Centrale per la Polizia
stradale, ferroviaria, postale,
di frontiera e dell'immigrazione
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Il Direttore Centrale
PREF. ALESSANDRO PANSA

per
l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni
Il Presidente
PROF. ENZO CHELI

DELIBERA N. 38/03/CONS
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LE UNIVERSITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI PRATICANTATO

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998, di approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2002, n. 259;

VISTO l'art. 51 del richiamato regolamento che, in particolare, disciplina la possibilità di consentire a giovani neo laureati lo svolgimento di periodi di pratica presso le unità organizzative dell'Autorità;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta uno schema di Convenzione per promuovere iniziative di praticantato presso le strutture dell'Autorità, a favore di laureati che frequentano Master organizzati dalle Università e sostenuti finanziariamente dall'Autorità. Lo schema di Convenzione è riportato nell'Allegato 1 alla presente delibera di cui forma parte integrante.

2. Il periodo di praticantato si svolgerà secondo le modalità ed i criteri contenuti nel progetto formativo, redatto per ogni praticante, di cui all'art. 1 dello schema di convenzione.

3. Il Coordinatore dei Servizi pone in essere le attività necessarie alla definizione, d'intesa con le Università, degli atti necessari allo svolgimento dei periodi di praticantato.

4. Il Coordinatore dei Servizi e, nei limiti delle proprie competenze, il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie provvedono agli atti ed ai procedimenti per l'attuazione della presente delibera.

5. La presente delibera è pubblicata nel sito Web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 29 gennaio 2003

Il Presidente
ENZO CHELI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il Segretario generale
ALESSANDRO BOTTO

ALLEGATO 1
CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE DI PRATICANTATO TEORICO PRATICI

La presente convenzione regola i rapporti tra:

l'Università degli Studi di....., in prosieguo denominata "Università", cod. fiscale....., con sede in....., Via....., in persona del Rettore pro tempore Prof., nato ail, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a.....,

Via....., a quanto segue autorizzato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del.....;

e

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto ospitante in prosieguo denominata "Autorità", cod. fiscale n 95011660636, con sede in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 – Torre Francesco, in persona del Presidente, prof. Enzo Cheli, nato ail, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l' Autorità.

Art. 1

Con la presente convenzione si intende promuovere iniziative di praticantato, a favore dei laureati che frequentano il Master in, organizzato dall'Università degli studi di, per l'anno ,volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I progetti formativi relativi ai praticantati, concordati tra Autorità e l'Università, avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di attività istituzionali al fine di completare il percorso formativo accademico dei praticanti e di agevolarne la scelta professionale.

Art. 2

L'Università si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio del praticantato presso l'Autorità.

Art. 3

L'attività di apprendimento durante il periodo di permanenza in Autorità, sarà svolta con l'assistenza di un tutor nominato dall'Autorità, cui il praticante si rivolgerà per ogni necessità, a cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage, e di un tutor nominato dall'Università, d'intesa con l'Autorità.

Art. 4

Il rapporto di praticantato non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'Autorità non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di praticantato. Durante il periodo di pratica, il praticante svolgerà le attività individuate dal progetto formativo e di orientamento di cui all'art. 1, e rispetterà le norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza, all'igiene del lavoro, all'infortunistica e alle festività stabilite. Il praticante deve, altresì, sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Autorità di cui venisse a conoscenza durante il periodo di praticantato.

Art. 5

L'Università provvederà all'assicurazione INAIL del praticante interessato (gestione per conto). In caso di incidente occorso al praticante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente all'INAIL stessa e a far pervenire all'Università la necessaria documentazione. Analoga informativa deve essere trasmessa all'Autorità. Il praticante sarà, altresì, garantito per la responsabilità civile dall'assicurazione dell'Università durante tutto il periodo di praticantato , a mezzo di polizza accesa presso la (pos. n.).

Art. 6

Il rapporto di praticantato si perfeziona sulla base del progetto formativo di cui all'art. 1, approvato dai soggetti stipulanti e contenente le modalità di svolgimento del praticantato, la durata, la sede di svolgimento, il contenuto, le finalità nonché i nominativi dei tutor, individuati secondo le procedure di cui al precedente art. 3.

Art. 7

La presente convenzione ha la validità di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

per
l'Università degli studi di
IL RETTORE

per
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

REGIONE CAMPANIA - LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2002, N. 9
NORME IN MATERIA DI COMUNICAZIONE E DI EMITTENZA RADIOTELEVISIVA ED ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga;

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, denominato Co.Re.Com. , e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, al fine di assicurare a livello territoriale regionale, le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Le disposizioni della presente legge si attengono agli indirizzi ed ai criteri individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione n. 52 del 28 aprile 1999, nonché al regolamento adottato dall'Autorità, in applicazione della medesima norma, con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

Art. 2
Natura

1. Il Co.Re.Com. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

2. Il Co.Re.Com., oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

3. Il Co.Re.Com. è, altresì, organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 3
Composizione

1. Il Co.Re.Com. è costituito da nove componenti, compreso il Presidente, scelti tra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati ed appositamente valutati.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta, separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su una terna di nomi proposta dal Presidente del Consiglio regionale, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale. Il quorum per l'elezione del Presidente è quello della maggioranza dei due terzi dei presenti. Se non si raggiunge il quorum

nelle prime due votazioni, si procede all'elezione con il quorum della maggioranza semplice. Gli altri componenti del Co.Re.Com.

Art. 4
Incompatibilità

1. La carica di componente del Co.Re.Com. è incompatibile con le seguenti funzioni:
 a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 b) componente del Governo nazionale;
 c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale,Consigliere regionale;
 d) Sindaco, Presidente di Amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale;
 e) Presidente, Amministratore, componente di organismi direttivi di Enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
 f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
 g) amministratore, dirigente, dipendente o socio azionista di imprese pubbliche e private, operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale che locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazioni di incompatibilità;
 h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attiva con i soggetti di cui alla lettera "g";
 i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Co.Re.Com. è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che configurano cause di incompatibilità.

Art. 5
Decadenza

1. Il Presidente ed i componenti decadono se sopravviene nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all' articolo 4 e l'interessato non provvede a determinare la cessazione.

2. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 1, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

3. I componenti del Co.Re.Com. decadono dall'incarico se non interviene, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente , a tre sedute consecutive, ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

4. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione sia d'ufficio, sia su segnalazione di cui al comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

5. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale:

 a) provvede all'archiviazione del procedimento se la causa di decadenza risulta insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 1, rimossa;

 b) provvede all'adozione del provvedimento di decadenza, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

6. Le decisioni di cui al comma 5 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Co.Re.Com. ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 6
Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Co.Re.Com. sono presentate, tramite il Presidente, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione dei componenti dimissionari, informandone successivamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Per l'elezione dei componenti del Co.Re.Com. e del Presidente non si applicano trasferimenti di competenza al Presidente del Consiglio.

Art. 7
Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del Co.Re.Com.:

a) rappresenta il Comitato;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti istituzionali con gli Organi della Regione e con le Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 8
Regolamento interno

1. Entro un mese dall'insediamento, il Co.Re.Com. adotta un regolamento interno che disciplina:

a) la struttura organizzativa;

b) le modalità di funzionamento;

c) i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 9
Indennità e rimborsi

1. Al Presidente del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 40 per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Al Vice Presidente del Co.Re.Com. è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali. Detta indennità è decurtata del 5 per cento mensile, in caso di assenza non giustificata.

3. Ai componenti del Co.Re.Com., che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato, è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i Consiglieri regionali.

Art. 10
Struttura organizzativa

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. si avvale di un'apposita sede istituita presso il Consiglio regionale.

2. La dotazione organica della struttura di supporto all'attività del Co.Re.Com. è costituita con personale attualmente in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge n.249/97, o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.

3. Nelle more dell'individuazione delle sezioni e dei servizi con cui definire l'organizzazione delle funzioni del Co.Re.Com., d'intesa con l'Autorità Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni ed in applicazione di quanto disposto dagli articoli 12 e 13, la struttura operativa del Co.Re.Com. è costituita dal personale del Consiglio regionale attualmente in servizio ed assegnato al Co.Re.Rat.

Art. 11
Norma transitoria

1. All'avvio dell'esercizio della propria attività, al Co.Re.Com. sono delegate le funzioni previste dall'articolo 13, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

2. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri del Co.Re.Com.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, se il Consiglio non provvede con proprio atto legislativo, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con regolamento - in vigore fino a quando il Consiglio regionale non approva una legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania - le politiche volte alla creazione, promozione o definizione di strumenti di sostegno alla realtà produttiva dell'informazione locale che facciano da volano allo sviluppo della comunicazione in Campania, e disciplina:

a) la possibile creazione di poli di produzione dell'informazione;

b) la politica degli investimenti strutturali e infrastrutturali finalizzati al miglioramento della logistica e dell'organizzazione dei centri di produzione;

c) le nuove iniziative editoriali nella fase iniziale della loro attività;

d) la creazione di un fondo di garanzia che consenta l'accesso al credito agli operatori del settore;

e) le iniziative e le strutture volte alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nel settore;

f) l'individuazione e la messa in opera di strumenti per l'acquisizione di servizi qualificati, se questi sono necessari al miglioramento dell'efficienza aziendale e della qualità dell'informazione;

g) la produzione di programma e servizi di informazione finalizzati alla diffusione pubblicitaria dell'immagine e dell'attività della Regione, da destinare alle agenzie giornalistiche radiotelevisive ed alle emittenti radio televisive che operano in ambito regionale in modo continuativo da almeno due anni con propria sede redazionale;

h) la regolamentazione delle risorse destinate alla pubblicità ed alla comunicazione istituzionale da parte delle pubbliche amministrazioni in Campania;

i) la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di sostegno eventualmente necessari;